

**ASSILEA**

Associazione Italiana Leasing

Prot. 2010/224

Banca d'Italia

Normativa prudenziale

Roma, 28 luglio 2010

Oggetto: Documento per la consultazione "Attività di rischio e conflitti d'interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati" (maggio 2010)

Con riferimento alla normativa prospettata nel documento di consultazione in oggetto, volta a contenere il rischio che un intermediario possa essere danneggiato da transazioni effettuate con controparti in grado di condizionare le decisioni del management, guidate da interessi in conflitto con quello aziendale, ci permettiamo di sottoporre nuovamente all'attenzione dell'autorità quanto già osservato nella nostra comunicazione del 20 aprile 2007 (allegata), con riferimento all'art. 136 Tub sulle Obbligazioni degli esponenti bancari, in merito alla peculiare fattispecie della fornitura del bene oggetto di un contratto di leasing.

Come esplicitato anche nella relazione preliminare sull'analisi d'impatto di cui al documento di consultazione, infatti, le "operazioni con soggetti collegati" non sono necessariamente dannose, per cui interventi regolamentari eccessivamente vincolanti possono essere di ostacolo ad una efficiente conclusione di operazioni economicamente vantaggiose per gli intermediari e per la stessa clientela. Proprio in questa casistica rientra la fattispecie in cui il fornitore del bene - da concedere in leasing ed a tal fine acquistato dall'intermediario creditizio - è un soggetto collegato all'intermediario creditizio medesimo. In tale caso, non è ravvisabile un conflitto d'interesse in quanto, come è noto, in un'operazione di leasing sia il bene che il fornitore sono scelti direttamente dall'utilizzatore (cliente-locatario) il quale tratta anche il prezzo, le condizioni e le modalità di vendita del bene. Tale tipologia potrebbe essere legittimamente qualificata come "Operazione ordinaria" (cfr. definizione di pag. 23 del documento di consultazione) in quanto "effettuata a condizioni standard o di mercato", purchè venga altresì rispettato il requisito dimensionale della "minore rilevanza". A tal proposito si **propone di precisare esplicitamente che il principio della "maggiore" o "minore rilevanza" debba essere utilizzato nei soli casi in cui l' "operazione collegata" consista in una "assunzione di attività di rischio" e per contro non vada applicato nei casi di mera esecuzione di un "trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni" che non comporti alcuna esposizione creditizia diretta al rischio della controparte "collegata".**

Con tale precisazione (di fatto, logicamente implicita nella fissazione di una soglia di rilevanza del rischio), ogni eventuale "fornitura di beni oggetto di leasing" effettuata con soggetti "collegati" all'intermediario creditizio concedente risulterebbe per definizione "un'operazione ordinaria" e rientrerebbe pertanto nell'ambito delle "Esenzioni e deroghe" delle "Procedure deliberative" previste al Paragrafo 3.7 pag. 33 dal documento in consultazione; procedure peraltro in piena linea con la "procedura semplificata" spontaneamente prospettata dalla scrivente Associazione nella citata comunicazione del 20 aprile 2007, alla quale il Ministero non ha dato ad oggi riscontro.

Nell'auspicare il prospettato inserimento chiarificatore, si ringrazia dell'attenzione e si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Generale

Allegato:

Lettera Prot. 145 Assilea del 20 aprile 2007 al Ministero delle Finanze e p.c. alla Banca d'Italia (Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria e Concorrenza Normativa e Affari Generali)

ASSILEA Associazione Italiana Leasing
» 00144 Roma » Piazzale Ezio Tarantelli, 100
» tel. 06.9970361 » fax 06.45440739
» www.assilea.it » info@assilea.it
» C.F. 06273760584



ASSILEA

Associazione Italiana Leasing

Prot. 445

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Dipartimento del Tesoro

Direzione IV Sistema bancario e Finanziario. Affari legali

Alla c.a.

Dott. Giovanni Sabatini

Dott. Giuseppe Forese

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

e p.c.:

BANCA D'ITALIA

Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria

alla c.a.

Dott. Carlo Pisanti

Dott. Antonio Lo Monaco

Via Milano, 64 – 00184 Roma

BANCA D'ITALIA

Concorrenza Normativa e Affari Generali

alla c.a.

Dott. Giovanni Castaldi

Dott. Vittorio Tusini Cottafavi

Via Milano, 53 – 00184 Roma

Roma, 20 aprile 2007

OGGETTO: Art. 136 Tub – Obbligazioni degli esponenti bancari.

L'art. 136 tub – come modificato dalla legge n. 262/2005 (“legge sul risparmio”) e dal recente decreto legislativo n. 303/2006 - pone il divieto per gli esponenti delle banche e delle società facenti parte di un gruppo bancario di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca o con le società del gruppo o di compiere operazioni di finanziamento con altra società o con altra banca del medesimo gruppo. Oltre alle obbligazioni contratte dalle menzionate società con propri esponenti o con soggetti ad essi connessi, rilevano altresì le obbligazioni intercorrenti con le società presso le quali l'esponente svolge funzione di amministrazione, direzione o controllo e le società controllate o che controllano.

Il divieto non è assoluto, poiché la norma consente la possibilità di concludere tali operazioni e contratti a condizione che vengano approvati all'unanimità dal consiglio di amministrazione e con il voto favorevole dei componenti dell'organo di controllo e con l'assenso della capogruppo, nel caso di operazioni che riguardino società del gruppo. *Stu*



ASSILEA

Associazione Italiana Leasing

La norma, che punisce con la sanzione penale l'omesso rispetto della prevista procedura di deliberazione, a seguito dell'inserimento del nuovo comma 2-bis, ad opera dell'art. 8, comma 2, della legge n. 262/05, che ha esteso l'ambito applicativo anche alle operazioni intercorrenti con le società controllate dai medesimi esponenti qualunque sia la loro natura, ha avuto uno sviluppo applicativo esponenziale che, qualora interpretata ed applicata alla lettera, rischia di bloccare l'operatività degli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del leasing.

Infatti, sul piano oggettivo i commi 1 e 2 dell'art. 136 tub parlano genericamente non solo di "obbligazioni di qualsiasi natura", ma soprattutto, per quanto di diretto interesse, di "atti di compravendita" (assumendo come rilevanti esclusivamente quegli atti di compravendita intercorrenti tra una società di leasing ed un proprio esponente o con soggetti ad essi connessi e non anche con esponenti di altre società del gruppo), senza specificare per questi ultimi né un limite di importo, né tanto meno una modalità o un ambito applicativo.

Orbene, è noto che nelle operazioni di leasing l'intermediario concedente acquista il bene da terzi fornitori i quali possono, pertanto, ricadere in una delle ipotesi considerate dalla predetta norma, comportando così non solo il blocco delle attività dell'intermediario, che dovrà necessariamente verificare di volta in volta se vi sia una coincidenza tra il fornitore del bene ed un proprio esponente o con soggetti ad esso connessi, e poi, una volta accertata una simile situazione, sottoporre la deliberazione dell'operazione, ancorché di importo non elevato e, quindi, rimessa semmai alla competenza della filiale o di un procuratore, alla necessaria procedura deliberativa prevista dall'art. 136 tub.

Nelle Istruzioni di vigilanza per le banche (Titolo II, Cap. 3, § 3) la Banca d'Italia ha correttamente chiarito che: *"L'art. 136 del T.U. si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali di 'qualsiasi natura', finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare"*.

"Non appaiono, quindi, riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (...), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti".

E' di tutta evidenza che nel caso delle operazioni di leasing anche qualora nei confronti dell'impresa fornitrice del bene risultasse una situazione individuata dai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 136 tub, comunque, non sarebbe ravvisabile una situazione di conflitto di interessi, sia perché il bene ed il fornitore sono scelti direttamente dall'utilizzatore il quale tratta anche il prezzo e le condizioni e le modalità di vendita, sia, soprattutto, perché la compravendita, pur se formalmente perfezionata dall'intermediario bancario o finanziario, è finalizzata esclusivamente alla concessione del bene in leasing all'utilizzatore sovvenuto, nei confronti del quale si instaura un rapporto di finanziamento. Peraltro, al fine di evitare truffe o quant'altro, le società di leasing verificano che il prezzo di acquisto del bene sia congruo.

Da tutto quanto precede emerge che nell'ambito dell'attività di leasing gli atti di compravendita dei beni oggetto delle relative operazioni di finanziamento non creano una situazione di conflitto ai sensi dell'art. 2391 c.c., per cui sono neutri rispetto alla previsione di cui all'art. 136 tub, che, invece, deve trovare applicazione solo avendo riguardo alla situazione soggettiva del finanziato, ossia nei confronti dell'utilizzatore. *tau*



ASSILEA

Associazione Italiana Leasing

Stante la sanzione penale per l'omesso rispetto della procedura all'uopo prevista ed in assenza di precise indicazioni al riguardo, sia nelle Istruzioni di vigilanza per le banche, che in quelle per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nei quali ultimi non vi è alcuna menzione sull'ambito applicativo della predetta norma, sarebbe auspicabile da parte di codesta Direzione un intervento chiarificatore che confermi l'assunto sopra esposto dalla scrivente Associazione. Peraltro, si segnala come, qualora si procedesse ad una interpretazione meramente letterale della norma, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri intermediari finanziari non facenti parte di un gruppo bancario, che potrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Si evidenzia da ultimo come, nell'articolo in parola, il termine "gruppo bancario" dovrebbe essere riferito ai gruppi bancari italiani, come disciplinati dal D. Lgs. 385/1993. Va tenuto presente, peraltro, che soprattutto negli ultimi anni il concetto di gruppo si è evoluto, di fatto, nella direzione di un crescente coinvolgimento di banche comunitarie nel tessuto economico nazionale. Si ritiene opportuno, pertanto, segnalare l'esigenza di un intervento di carattere generale teso a chiarire l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto anche alla luce delle attuali e delle future evoluzioni a livello comunitario degli assetti proprietari ed organizzativi delle banche ed intermediari finanziari italiani.

Nelle more degli auspicati interventi chiarificatori dell'intera materia, si ritiene doveroso mettere codesta rispettabile Direzione al corrente che il metodo che l'Associazione Italiana Leasing intende adottare al fine di conciliare l'operatività delle società operanti nel settore del leasing con il rispetto della norma, consiste nella predisposizione e condivisione di una "delibera-quadro" (cfr. allegato) per procedura semplificata per l'acquisto da parte di una società di leasing di beni (oggetto di operazioni di leasing, d'importo massimo predefinito per singola operazione e su transazioni preventivamente valutate in termini di congruità del prezzo di acquisto) da fornitori riconducibili agli esponenti della medesima società e quindi formalmente rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario.

Nel ringraziare per l'attenzione e nel fornire la nostra disponibilità agli approfondimenti ritenuti necessari, si porgono deferenti saluti.

Il Direttore Generale

ing. Fabrizio Mgrafini

Il Presidente

dott. Rosario Corso

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

N. progressivo dell'Ordine del Giorno XX

Per **DECISIONE**

Oggetto: Approvazione di una delibera quadro per procedura semplificata per l'acquisto di beni oggetto di operazioni di leasing da soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, comma 2 bis, del Testo Unico Bancario

1. PREMESSA

Si richiamano le disposizioni dell'art. 136 del D.Lgs. 385/93 che prevede l'adozione di una particolare procedura deliberativa in tema di obbligazioni contratte da società appartenenti ad un gruppo bancario italiano con propri esponenti o con soggetti ad essi connessi (art. 136 del TUB – D. Lgs. 385/93).

La legge sul risparmio n. 262/2005 ha modificato la predetta previsione introducendo all'art. 136 un nuovo comma (2bis) comportante un ampliamento dell'ambito applicativo della norma medesima con decorrenza 17 maggio 2006.

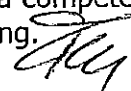
Tale ampliamento prevede che, oltre alle obbligazioni poste in essere con propri esponenti, direttamente o indirettamente, rilevino anche le obbligazioni intercorrenti con:

- a. le società controllate dagli esponenti
- b. le società presso le quali l'esponente svolge funzione di amministrazione, direzione o controllo;
- c. le società controllate o che controllano le società sub b.

2. CONTENUTO

Le variazioni di cui alla premessa hanno determinato la crescita esponenziale del numero delle controparti che, se interessate a qualunque titolo in un contratto di leasing, determinano l'applicazione della procedura deliberativa prevista per l'articolo "136", con il coinvolgimento quindi del Consiglio della Società e degli organi deliberanti facoltizzati della Capogruppo, ciò indipendentemente dalla natura dell'operazione, dall'importo e dalla effettiva sussistenza di conflitto di interessi.

I tempi richiesti per l'applicazione della predetta procedura, anche per operazioni di importo contenuto, risulta incompatibile con i tempi e la snellezza operativa richiesti dal mercato. Infatti, spesso la società che rileva ai fini dell'art. 136 è coinvolta nel contratto di leasing come semplice venditrice di un bene, nello svolgimento della sua attività caratteristica istituzionale. In tal caso, si osserva che nel rapporto fra società di leasing e cliente, finalizzato alla conclusione dell'operazione, la scelta relativa a: tipo di bene, prezzo e fornitore sono di esclusiva competenza del cliente stesso senza alcuna possibilità di intervento da parte della società di leasing.



Da quanto precede risulta evidente – almeno in questa specifica e peculiare fattispecie operativa – la mancanza del presupposto del conflitto di interesse tra l'esponente aziendale e l'operazione specifica.

Il D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, ha eliminato, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 2 bis dell'art. 136, il riferimento alle obbligazioni intercorrenti con società collegate (cfr. punto b. della Premessa), lasciando però immutato quello relativo alla catena di controllo ("controllate o che le controllano") che in un primo tempo sembrava sarebbe stato anch'esso oggetto di revisione.

A tal proposito, la stessa Associazione di categoria ha indirizzato al Ministero dell'Economia e per conoscenza alla Banca d'Italia una specifica istanza volta a recepire, in sede normativa, l'esclusione degli acquisti, posti in essere tra una società di leasing ed un proprio esponente o soggetti ad esso connessi, di beni oggetto di contratti di leasing dall'ambito di rilevanza della normativa, stante l'assenza – in questi casi – del presupposto di un potenziale conflitto di interesse per l'esponente aziendale collegato alla società fornitrice il bene ed alla società di leasing concedente.

3. SOLUZIONE PROPOSTA

Tenuto conto che il disposto legislativo non prevede al momento eventuali operazioni di compravendita non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136 ed allo scopo di assicurare, da un lato, l'efficacia e l'efficienza dell'iter deliberativo attualmente prescritto da tale articolo e, dall'altro, consentire alla Società di competere efficacemente sul mercato di riferimento (visto che la maggior parte dei competitor non è soggetta alle previsioni di cui al predetto articolo di legge), appare opportuno, coerentemente con i suggerimenti forniti in ambito associativo, ricorrere all'adozione di una delibera-quadro per attribuire all'Alta Direzione la facoltà di seguire una procedura semplificata al fine di porre validamente in essere, senza il preventivo specifico nulla osta consiliare, singole operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, purché rientranti nei limiti e nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella procedura semplificata stabilita dalla delibera-quadro stessa e qui di seguito riepilogata.

Procedura semplificata

Le operazioni che potranno essere trattate con la procedura semplificata riguarderanno esclusivamente acquisti di beni:

- *oggetto di contratti di leasing posti in essere con utilizzatori comunque diversi da nostri esponenti o soggetti ad essi connessi oppure dalle società presso le quali gli esponenti aziendali della nostra società svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano;*
- *d'importo massimo pari ad 1 milione di euro per singola operazione, al netto di IVA;*
- *rientranti nelle seguenti macro tipologie di operazioni:*
 - *Targato;*
 - *Strumentale;*
 - *Nautico*

e sui quali l'ufficio tecnico interno avrà preventivamente effettuato il controllo sulla congruità del prezzo da corrispondere;

- *il cui fornitore sia un nostro esponente o un soggetto a questi riconducibile ai sensi dell'art. 136 Tub. Nel caso in cui l'esponente aziendale sia un fornitore "convenzionato" con la società, gli acquisti dei beni potranno essere perfezionati secondo la presente procedura semplificata solo se l'approvazione della convenzione con il fornitore medesimo sia stata approvata preventivamente dai Consigli della società e della Capo Gruppo secondo la procedura ordinaria.*

Le operazioni perfezionate in applicazione della presente procedura semplificata saranno



immediatamente comunicate alla Capogruppo e verranno segnalate al Consiglio alla prima riunione utile. Resta inteso che ogni altra operazione non rientrante nelle casistiche sopraindicate, verrà – prima del perfezionamento – sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio.

* * *

La presente delibera-quadro, in linea con le indicazioni fornite in ambito associativo, dovrà essere oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione e, comunque, ogni qualvolta vengano proposte modifiche/integrazioni alla stessa.

Si evidenzia che la presente proposta è riferibile a tutti gli esponenti aziendali della nostra Società e che la presente proposta dovrà essere approvata all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale ed, inoltre, sarà necessario il consenso della capogruppo.



4. DECISIONE

.....